



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801

e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06 del 02/04/2021

OGGETTO: PIANO ANNUALE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA – PRESA D'ATTO DI ESITO NEGATIVO.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **DUE** del mese di **APRILE** alle **ore 17,50** convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 675 del 29/03/2021, si è riunito sotto la direzione del Presidente, in sessione ordinaria di prima convocazione, in seduta pubblica il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	P	A
1 SPADARO MICHELE – SINDACO	SI	
2 SACCA' PIETRO	SI	
3 SERRA ALESSANDRA	SI	
4 CALARCO DOMENICO	SI	
5 D'AGOSTINO ROSARIO	SI	
6 GAETANO SANTO	SI	
7 D'AGOSTINO GIUSEPPE	SI	
8 FOTI DOMENICO		SI
9 MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo	SI	
10 POLIMENI DOMENICO		SI
11 PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE	SI	

Presenti n. 09 assenti n. 02 (Foti e Polimeni).

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, con funzione verbalizzante ai sensi dell'art. 97 c. 4 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara aperti i lavori. E' presente la dott.ssa Chilà, n.q. di Responsabile dell'Area Finanziaria.

In merito al punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Udita la proposta il Sindaco su invito del Presidente. Il Sindaco illustra ai consiglieri presenti la proposta deliberativa coadiuvato dal Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18/01/2021) con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- L'art 30, comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 (DL Sostegni) pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, ha differito ulteriormente **al 30 aprile 2021**, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021 in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

VISTO l'art. 3, comma 55, della legge 27.12.2007 n. 244, così come sostituito con l'art. 46 comma 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con L. 133/2008 il quale stabilisce che *“Gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267”*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 per il quale l'organo consiliare ha competenza in materia di *“programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”*;

ATTESO che, al fine di affidare incarichi di studio e di ricerca o consulenze occorre far riferimento, in base alla consolidata giurisprudenza e alle pronunce delle diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, ai seguenti parametri:

- corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze dell'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all'Amministrazione;
- natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
- indicazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

DATO ATTO che:

- per incarichi di studio deve intendersi quanto previsto dall'art. 5 D.P.R. n. 338/1994, ovvero incarichi che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da parte dell'incaricato esterno;

- le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 – 2238 codice civile, e possono riguardare, così come da molteplici pronunce della magistratura contabile, in base alle previsioni normative vigenti:
 - studi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
 - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
 - studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

Viceversa, non rientrano in tale fattispecie gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, poiché privi di qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione, ed in particolare:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

VISTI, altresì:

- l'art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni "...sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto";
- l'art. 3, comma 77 della Legge n. 244/2007, che aggiunge il comma 6-quater all'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui "...i commi 6, 6bis e 6ter, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- l'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le stesse pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico;
- l'art. 7 comma 6 lett. c) del D. Lgs. 165/01, come modificato dall'art 1 comma 147 della L. 228/12, che così dispone: "per le esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: (...) c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezione, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamenti dell'incarico";

DATO ATTO che le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti

completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

VISTO l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/10 convertito nella Legge n. 122/10, che testualmente recita:

“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario), non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.....”;

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 66/14 convertito nella Legge n. 89/14, che testualmente recita:

“1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo”;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 6 comma 7 della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 del decreto legge 31 maggio 2010, stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa corrente annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;

VALUTATO che l'attuale dotazione organica dell'Ente non prevede specifiche e specialistiche professionalità negli ambiti citati dal succitato programma e che quindi appare possibile e legittimo affidare eventuali incarichi di studio, ricerca ovvero consulenze in tali materie da parte della struttura burocratico-amministrativa dell'Ente;

ATTESO CHE:

- Con la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue: a) *incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;* b) *incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incarico fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);* c) *consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);*
- La magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante;
- Non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi e quelli obbligatori per disposizione di legge, mentre ricadono nei soli vincoli di cui all'art. 3, comma 55, della Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007 gli incarichi di collaborazione occasionale autonoma agli uffici comunali non ricadenti nelle tipologie dello "studio", della "ricerca" e della "consulenza" come sopra intese;
- Ulteriori successivi pareri resi dalla magistratura contabile in seguito a richieste di altri enti locali – cfr. per esempio C. Conti Lombardia, n. 68/2011/PAR e C. Conti Puglia, n. 131/PAR/2014 – hanno ulteriormente chiarito la portata e i limiti delle previsioni normative più recenti sopra riportate in merito ai limiti massimi di spesa e ai conseguenti vincoli di bilancio in materia di spese per incarichi di ricerca, studio e consulenza;

PRESO ATTO che i Responsabili dei Servizi comunali non hanno comunicato la necessità di fare ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione per affidare incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, e neppure per stipulare contratti di collaborazione autonoma con oggetto diverso dalle attività istituzionali stabilite dalla legge;

RITENUTO dunque che non si rileva l'esigenza di procedere, per l'anno 2021, all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, né alla stipulazione di altri contratti di collaborazione autonoma con oggetto diverso dalle attività istituzionali stabilite dalla legge;

PRESO ATTO altresì che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni così emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 244/2007;

ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge: l'art. 7 comma 6 D. Lgs. 165 modificato dall'art. 17 commi 26 e 27 del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge 102 del 3.8.2009 l'art. 76 D.L. 112/08 convertito nella legge 133/08 legge 69/2009, il D.L. 78/2000 convertito con modificazioni in legge 102/2009;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000

VISTI:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:

Presenti n. 9 - Assenti n. 2 (Foti e Polimeni) - Votanti n. 9 - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di dare atto** dell'esito negativo circa l'apposito programma di stipulazione dei contratti di collaborazione autonoma per l'anno 2021, in quanto non si rileva l'esigenza di procedere ad alcuna stipulazione di contratti di incarico professionale o rivolti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni riconducibili a tali tipologie, dando atto che lo stesso potrebbe subire modifiche qualora, per effetto di sopravvenute ed accertate esigenze, l'Ente dovesse necessitare di ulteriori attività rispetto a quelle inizialmente individuate;
- **Di disporre** la pubblicazione degli incarichi sul sito web dell'Ente.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione Votanti n. 9 - Astenuti n.0 - Favorevoli n. 9 - Contrari n. 0 su n. 8 consiglieri presenti (oltre il Sindaco), stante l'urgenza determinata dall'esigenza di adottare il presente provvedimento entro il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, del 30/04/2021.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to: D. Princi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Assunta Maria Neri

PARERI D.LGS267/2000 - Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: PIANO ANNUALE DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA – PRESA D'ATTO DI ESITO NEGATIVO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott.ssa Assunta Maria Neri, Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e amministrativa.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.

Dalla residenza comunale, 12.04.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto , Incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. 132 del 12.04.2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale, li 12.04.2021

L'ADDETTO
f.to: A. D'Agostino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);
- **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Dalla residenza comunale li, 02/04/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Laganadi, li 12.04.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri